



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Seminario

La nuova SCIA. Approfondimenti operativi

Il D.lgs. 126/2016 - SCIA1

Il D.lgs. 222/2016 - SCIA2

La nuova modulistica standardizzata

a cura di Riccardo Roccasalva

Potenza, 8 giugno 2018

Sala A, Consiglio Regionale, Via Vincenzo Verrastro n. 6

La riforma Madia: le principali novità

Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

- ✓ art. 2: delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di **conferenza di servizi**
- ✓ art. 3: nuova disciplina del **silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche** (inserimento nella legge 241/1990 dell'art. 17-bis)
- ✓ art. 5: SCIA, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva. Delega al Governo per la **precisa individuazione dei procedimenti** oggetto dei regimi di cui sopra
- ✓ art. 6: **modifiche alla legge 241/1990** (istruttoria della SCIA, durata della sospensione e termine per l'annullamento)

Il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche

- L'articolo 17-bis estende l'istituto del silenzio-assenso ai rapporti tra **pubbliche amministrazioni** e gestori di beni o servizi pubblici, disponendo che gli “atti di assenso, concerto o nulla osta comunque denominati” devono intendersi **implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni dal ricevimento**, da parte dell'Amministrazione procedente, **dello schema del provvedimento**, corredato della relativa documentazione, “senza che sia comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta” dell'amministrazione co-decedente
- Il termine può essere **interrotto una sola volta** qualora vi siano **esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e formulate in modo puntuale**.

Il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche

- In tal caso l'assenso è reso nei trenta giorni successivi. Scaduto inutilmente anche tale termine, **l'assenso si intende comunque acquisito**
- **Differenza con l'art. 20 legge 241/1990**: si tratta di un **silenzio-assenso endoprocedimentale**, poiché ha valenza all'interno di un procedimento. Quello previsto dall'art. 20 nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati è invece qualificabile come **silenzio provvedimentale**. L'art. 17-bis si applica inoltre anche ai casi in cui l'acquisizione di atti di assenso si rivolge alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (**il termine** in questi casi sale a **90 giorni**)

Il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016

- *ambito di applicazione*: si applica a tutti i casi in cui il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione che richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra amministrazione. Si applica anche alle Autorità indipendenti, agli organi politici e al gestore di servizi pubblici
- *fondamento della norma*: principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.)  il silenzio assenso tra enti vale anche nei confronti di Regioni ed enti locali
- *differenza con gli articoli 16 e 17 legge 241/1990*: tali pareri fanno riferimento ad atti da acquisire nella fase istruttoria, mentre l'articolo 17-bis fa riferimento ad atti da acquisire nella fase decisoria (invio dello schema di provvedimento)

L'autotutela amministrativa

Le principali novità

Riordino dell'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'amministrazione, intervenendo sugli [articoli 19, 21, 21-quater e 21-nonies della legge 241](#), con l'obiettivo di rendere più puntuale l'applicazione dell'istituto, favorendo la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche:

- [annullamento d'ufficio](#). Viene limitato a 18 mesi il termine entro cui la PA può effettuare l'annullamento d'ufficio, sia in caso di rilascio di un titolo autorizzatorio (art. 21-nonies) sia, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 19 comma 4, in caso di SCIA

L'autotutela amministrativa

Le principali novità

- **sospensione d'ufficio**. Attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 21-quater si prevede che “La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento”  anche in questo caso il termine è di 18 mesi

La nuova SCIA (D.Lgs. 126/2016 e 222/2016)

I Decreti attuativi della Riforma Madia (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) hanno completato il percorso di **riforma dell'istituto della SCIA** apportando diverse modifiche che garantiscono:

- ▶ **certezza sulle regole** da seguire per avviare un'attività e sui regimi ad essa applicabili (procedure uniformi e tempi certi)
- ▶ **un unico sportello** a cui rivolgersi
- ▶ il principio le amministrazioni chiedono " **una volta sola** "
- ▶ la **modulistica unificata**

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- il decreto reca la **disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività**, comprese le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni
- con successivi decreti sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o SCIA, od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso (D.Lgs. 222/2016)
- **le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere**

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

MODULISTICA STANDARDIZZATA

- CRITERI MINIMI DI OMOGENEITA' A LIVELLO NAZIONALE
- STANDARDIZZAZIONE E UNIFICAZIONE DELLA MODULISTICA PER GLI ENDOPROCEDIMENTI A LIVELLO REGIONALE

INFORMAZIONE AI CITTADINI

- OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUI SITI DELLE PP.AA. DELLA MODULISTICA UNIFICATA, DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE E DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, CON APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ. PREVISTE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI INADEMPIENTI

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

- INSERIMENTO DELL'ART. 18-BIS LEGGE 241/1990: RILASCIO ANCHE TELEMATICO DELLA RICEVUTA, CHE PUÒ COSTITUIRE COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. LA DATA DI PROTOCOLLAZIONE COINCIDE CON QUELLA DI EFFETTIVA PRESENTAZIONE
- INSERIMENTO ART. 19-BIS LEGGE 241/1990: LA SCIA SI PRESENTA ALLO SPORTELLO UNICO. SCIA UNICA E SCIA CONDIZIONATA.

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- modifica dell'art. 19 comma 3 della legge 241/1990 (SCIA): in caso di richiesta di conformazione è stata **eliminata la previsione generale di sospensione dell'attività** intrapresa
- il provvedimento di **sospensione** è **limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo** per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- il **comma 4 dell'art. 19** era già stato modificato dall'art. 6 comma 1 della legge 124/2015 (legge Madia). «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»

Solo se sussistono ragioni di interesse pubblico **e non oltre il termine di 18 mesi**, l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il termine di 18 mesi decorre dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (art. 2 c. 4 D.Lgs. 222/2016).

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

La concentrazione dei regimi: la PA chiede una volta sola

Il nuovo articolo 19-bis della legge 241/90

Quando sono necessarie più segnalazioni o comunicazioni basta presentare una **SCIA unica** allo Sportello Unico

L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per l'istruttoria (60 o 30 giorni), di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti (*art. 19-bis comma 2*)

La SCIA UNICA
Art. 19 bis comma 2

Se per lo svolgimento di un'attività sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica SCIA** allo sportello unico.

Anche in questo caso l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione con **efficacia immediata**, come nel regime ordinario *ex art. 19, L. 241/1990*.

Si tratta sempre di attività liberalizzate per le quali l'amministrazione deve solo verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme.

Nella fattispecie di SCIA UNICA sono esclusi i casi in cui alla SCIA siano connesse anche autorizzazioni comunque denominate, espresse o perfezionate con il silenzio assenso.

Decreto legislativo
30 giugno 2016, n.
126

Art. 3
Modifiche alla
legge 7 agosto
1990, n. 241

**Concentrazione
dei regimi
amministrativi**

La SCIA UNICA
Art. 19 bis comma 2

L'amministrazione ricevente trasmette immediatamente la documentazione alle amministrazioni interessate per effettuare gli opportuni controlli e verifiche di propria competenza.

Almeno **5gg** prima della scadenza dei termini **[60 (55) gg per SCIA produttiva; 30 (25) gg per SCIA in edilizia]**, le amministrazioni interessate presentano allo Sportello Unico eventuali proposte motivate di:

- divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
 - conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, prescrivendo le misure necessarie e indicando il termine per conformarsi.
- **proposta di atto motivato di sospensione dell'attività** nel caso di
- attestazioni non veritiere**
 - di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.**

Il termine per provvedere alla regolarizzazione dell'attività non può essere inferiore a trenta giorni.

L'attività si intende VIETATA qualora sia decorso il termine senza che le misure siano state adottate.

Decreto legislativo
30 giugno 2016, n.
126

Art. 3
Modifiche alla
legge 7 agosto 1990,
n. 241

Concentrazione dei
regimi amministrativi

SCIA CONDIZIONATA

Art. 19 bis comma 3

Si tratta dei casi in cui l'efficacia della SCIA è condizionata dall'acquisizione di altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (pareri di altri uffici e amministrazioni o esecuzione di verifiche preventive).

Modello procedimentale più articolato:

- Il meccanismo della SCIA opera all'inizio (fase di presentazione della SCIA) e alla fine del procedimento (una volta ottenuti gli atti di assenso).
- La SCIA rappresenta il «procedimento principale» su cui si innesta una fase prodromica di tipo autorizzatorio classico.
- Le richieste delle altre autorizzazione o atti di assenso comunque denominati non gravano sul privato ma sull'amministrazione procedente (che si attiva attraverso la conferenza di servizi).

Decreto legislativo
30 giugno 2016, n.
126

Art. 3
Modifiche alla
legge 7 agosto 1990,
n. 241

Concentrazione dei
regimi amministrativi

SCIA CONDIZIONATA

Art. 19 bis comma 3

Articolazione del procedimento:

- 1) L'interessato presenta L'ISTANZA allo sportello unico che ne rilascia la ricevuta ai sensi dell'art. 18bis.
- 2) Entro 5gg lavorativi dalla presentazione dell'istanza, viene convocata la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, co.2 della L.241/90

l'efficacia della SCIA resta sospesa in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA

- 3) scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 gg, il SUAP **COMUNICA all'interessato** il rilascio degli atti di assenso e l'attività può essere avviata **[a seguito di emanazione della determinazione di conclusione positiva della conferenza]**

Concentrazione dei regimi amministrativi

Art. 3
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

- Art. 19-bis, comma 3: *“quando l'attività oggetto di SCIA e' condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da' comunicazione all'interessato”*.
- Art. 14, comma 2. *«La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici»*.

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Si compone di 6 articoli e di una tabella allegata, contenente la precisa individuazione delle attività private soggette ai diversi regimi amministrativi:

- SCIA (art. 19)
- SCIA unica (art. 19-bis comma 2)
- SCIA condizionata (art. 19-bis comma 3)
- silenzio assenso
- mera comunicazione
- autorizzazione

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Gli ambiti tematici delle attività contenute nella tabella sono:

- **attività commerciali e assimilabili** (somministrazione, strutture ricettive, spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori carburanti, autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, tipografie, altre attività)
- **edilizia** (permesso di costruire, CILA, SCIA, attività edilizia libera, adempimenti successivi all'intervento edilizio, impianti alimentati da fonti rinnovabili)
- **ambiente** (AIA, VIA ed AUA)

N.B. Secondo il Consiglio di Stato, **le attività non mappate e afferenti ai settori contenuti nella tabella, sono libere**

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 1

- ✓ previsione di un **glossario unico in materia edilizia**, contenente l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico.
- ✓ è stata adottata il 22 febbraio 2018, in Conferenza Unificata, l'intesa sul Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle **principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera**, per le quali non è necessario chiedere un permesso né presentare una comunicazione. Il glossario è allegato ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, messo a punto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Adozione del Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera

<http://www.italiasemplice.gov.it/notizie/glossario-edilizia-libera/>

È stata adottata il 22 febbraio 2018, in Conferenza unificata, **l'intesa sul Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività EDILIZIA LIBERA**, per le quali non è necessario chiedere un permesso né presentare una comunicazione. Si tratta di un elenco, non esaustivo, ma che facilita il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

- Il Glossario, che ha validità nazionale, **non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni**, ma è operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. È stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 07-04-2018** (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - 2 marzo 2018. «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

- Le **categorie di intervento che rientrano nell'edilizia libera** riguardano: *la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.*

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

- La tabella, nello specifico, riporta:
 1. *il regime giuridico dell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del D.P.R. 380/2001;*
 - 2. *l'elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1);*
 - 3. *l'elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio (art. 1 comma 2 D.Lgs. 222/2016);*
 - 4. *l'elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e P.A.*
- Nei prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 1

- ✓ Al fine di tutelare i beni culturali e del paesaggio (art. 52 D.Lgs. 42/2004), i Comuni, d'intesa con la Regione e sentito il soprintendente, potranno adottare deliberazioni volte a **individuare zone o aree aventi particolare valore** archeologico, storico, artistico e paesaggistico **in cui sarà vietato o subordinato ad Autorizzazione l'esercizio di una o più attività** indicate nel decreto, da individuarsi con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 2

- ✓ **Regimi amministrativi delle attività private.** Detta le disposizioni generali sull'applicazione della tabella allegata al decreto (una sorta di istruzioni)
- ✓ **Le amministrazioni,** nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, **anche in ragione delle loro specificità territoriali,** a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 3

Semplificazioni in materia edilizia. Modifiche al testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001):

- ✓ sparisce il certificato di agibilità, sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA)
- ✓ i titoli edilizi sono razionalizzati con l'eliminazione della CIL e della DIA
- ✓ la CILA diventa il titolo edilizio residuale (art. 6-bis)
- ✓ la SCIA diventa il titolo sostitutivo del PdC
- ✓ nuovi interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo
- ✓ possibilità di asseverare la conformità igienico-sanitaria anche in caso di valutazioni tecnico-discrezionali

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 4

Semplificazioni in materia di pubblica sicurezza:

- ✓ nel caso di locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, non occorre più il parere della Commissione di Vigilanza. È anche eliminata la necessità del sopralluogo (cfr. circolare MISE n. U.133759 del 6.4.2017)
- ✓ per le attività di pubblica sicurezza soggette a SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini TULPS

Art. 5

Livelli ulteriori di semplificazione. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione

Alcune problematiche derivanti dalla concentrazione dei regimi amministrativi

- ✓ Disallineamento tra il testo vigente degli articoli 68 e 69 TULPS e le attività descritte alle righe 78, 80 e 81 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 - *Risoluzione MISE n. 133759 del 6 aprile 2017*
- ✓ Significato della riga 78, che prevede l'obbligo del SUAP di trasmettere l'istanza per attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, alla CCVLPS pure quando essa sia accompagnata da una relazione asseverata, dato che non occorre più il parere della Commissione ex art. 4 del decreto «SCIA 2» - *Risoluzione MISE n. 133759 del 6 aprile 2017*
- ✓ La rilevazione delle distanze dai c.d. «luoghi sensibili» degli esercizi ex art. 88 TULPS (sale bingo, sale VLT, raccolta scommesse) *Circolare 557/PAS/U/003881/12001 del 19 marzo 2018*. Il Min. Interno chiarisce che si tratta di una fase endoprocedimentale rispetto al rilascio della licenza ex art. 88, e allega i tre modelli unici di domanda, in cui è inserita la dichiarazione sostitutiva sul rispetto delle distanze

Alcune problematiche derivanti dalla concentrazione dei regimi amministrativi

- ✓ Competenza al rilascio della licenza in materia di commercio di oggetti preziosi (art. 127 TULPS e attività n. 35 della Tabella A - D.Lgs. 222/2016)
Un Comune ha sostenuto la propria competenza al rilascio della licenza, sia quando occorra la conferenza di servizi sia quando questa non occorra. La locale Questura ha ritenuto che, in difetto del titolo rilasciato dall'autorità di P.S., l'attività non possa essere avviata.

Risoluzione MISE n. 550441 del 19.12.2017: il decreto SCIA 2 non ha comportato alcun trasferimento di competenza al rilascio del titolo, ma solo l'obbligo per l'interessato di rivolgersi al SUAP per l'inoltro della pratica (SCIA condizionata o autorizzazione con silenzio-assenso).

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ Accordi siglati in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, il 6 luglio 2017 e il 22 febbraio 2018 per l'adozione di moduli unificati e standardizzati, in applicazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e ai sensi della legge 124/2015 (legge Madia), del D.Lgs. 126/2016 e del D.Lgs. 222/2016
- ✓ I moduli riguardano le attività produttive e l'edilizia e, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. e), m) e r) della Costituzione, sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ **Corollario**: le Regioni e i Comuni possono apportare modifiche solo *in melius* («livelli ulteriori di semplificazione»)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte delle **Regioni**: 20.6.2017, 30.9.2017 e **31 marzo 2018** rispettivamente (utilizzando solo le informazioni indicate come variabili)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte dei **Comuni**: 30 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e **30 aprile 2018**, in ogni caso
- ✓ La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro i termini previsti costituisce **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi